

APA – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI D’AFFARI
STATUTO

SEZIONE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

1. APA

E' costituita, con sede in Vimercate (MB), Via B. Cremagnani n. 1, una associazione senza scopo di lucro denominata "APA – Associazione Professionisti d’Affari" (di seguito l’"Associazione").

2. Fine associativo

L’Associazione Professionisti d’Affari è un ente associativo senza scopo di lucro che intende fornire un significativo contributo all’evoluzione ed all’approfondimento della consulenza legale, amministrativa, contabile, gestionale e fiscale rivolta all’impresa, promuovendo la condivisione e l’integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate in tali ambiti dai singoli professionisti nello svolgimento delle proprie attività.

3. Scopi

L’Associazione intende presentarsi quale forum di incontro, di scambio e di confronto di tutte le esperienze formative aventi quale elemento comune la consulenza d’impresa, al fine di facilitare la condivisione e la conoscenza delle stesse, nonché di stimolare l’attività di aggiornamento circa le "*best practices*" professionali e la partecipazione ad eventi ed incontri appositamente organizzati.

A tal fine l’Associazione:

- a) interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie;
- b) fornisce contenuti ed informazioni ai propri membri in merito alla pratica e allo sviluppo delle professioni legate alla consulenza legale e fiscale alle imprese;
- c) si attesta quale soggetto promotore di eventi culturali finalizzati al rafforzamento del rapporto di collaborazione e solidarietà tra i suoi partecipanti ed alla promozione dell’immagine e della pratica internazionale del professionista del diritto e della consulenza fiscale;
- d) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- e) organizza corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- f) organizza, convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
- g) realizza accordi di partnership con le associazioni che perseguono finalità affini nei diversi campi della consulenza all’impresa o all’interno delle medesime;
- h) svolge una campagna conoscitiva presso le sedi più rappresentative delle professioni legali e fiscali;
- i) promuove lo svolgimento di sessioni informative per favorire il contatto tra le professioni legali e fiscali e le categorie rappresentative dell’imprenditoria

italiana e straniera e presenza alle iniziative già esistenti;

l) sviluppa affiliazioni strategiche con le istituzioni universitarie e con altri istituti didattici, pubblici o privati, al fine dell'organizzazione di convegni, eventi, collaborazioni;

m) promuove l'organizzazione di incontri periodici tra i professionisti e i colleghi stranieri;

n) svolge ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

4. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea (costituita da tutte le categorie di Soci);
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote versate dai Soci che vi siano tenuti;
- contributi versati liberamente da Soci o da terzi;
- ricavi ed introiti pervenuti all'Associazione in seguito a servizi o attività svolte;
- ogni altra entrata che pervenga all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

E' vietato distribuire tra i Soci utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale o qualsiasi bene dell'Associazione durante la vigenza dell'Associazione.

6. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio consuntivo, la relazione di accompagnamento e il bilancio preventivo, che rimarranno depositati presso la sede sociale nei 30 giorni che precedono l'Assemblea, dove ciascun Socio potrà prenderne visione.

SEZIONE TERZA: DEI SOCI

7. Requisiti per ottenere la qualità di Socio

Possono richiedere di diventare Socio dell'Associazione gli avvocati, i praticanti avvocati, i notai, i praticanti notai, i commercialisti, i praticanti commercialisti, i ragionieri commercialisti, i revisori contabili, i controller, i fiscalisti, i legali interni, i direttori amministrativi e finanziari, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche e fiscali e in genere tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano un serio e comprovato interesse per la consulenza alle imprese.

8. Categorie di Soci

I Soci sono di cinque categorie: Soci Fondatori, Soci Patrocinatori, Soci Sostenitori, Soci Onorari e Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione e che risultano dall'atto costitutivo della stessa.

I Soci Patrocinatori sono persone giuridiche che partecipano all'Associazione per sostenerne l'attività.

I Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, pur non partecipando attivamente all'Associazione, intendono sostenerne l'attività.

I Soci Onorari sono i Soci che (i) abbiano operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento del fine associativo con particolare merito, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, abbiano svolto un ruolo rilevante per il conseguimento dello scopo sociale (ii) provenendo dal mondo della cultura e/o degli affari si siano distinti per il loro contributo alla crescita e sviluppo delle professioni legali e fiscali. I Soci Onorari saranno ammessi e riconosciuti tali con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

I Soci Ordinari sono tutti gli altri.

9. Ammissione dei Soci, diritti e obblighi

Al fine di ottenere la carica di Socio Ordinario, Socio Patrocinatore o Socio Sostenitore è necessario presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda contenente:

- a) i dati anagrafici o i dati della società o ente e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- b) un dettagliato curriculum vitae dal quale si evincano i requisiti di cui al precedente articolo 7 o una breve storia della società o ente;
- b) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) l'attestazione del pagamento della quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera, ammette o respinge insindacabilmente la domanda con comunicazione scritta.

Si decade dalla qualifica di Socio esclusivamente (i) per decesso, (ii) per recesso, (iii) per ritardo nel versamento della quota sociale superiore a 3 mesi e (iv) per espulsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora il Socio agisca in modo contrastante gli interessi e le finalità dell'Associazione.

L'adesione di persone giuridiche all'Associazione in qualità di Socio Patrocinatore o Socio Sostenitore avverrà mediante accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda firmata dal legale rappresentante, contenente quanto indicato nel presente articolo. In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale. Nelle assemblee conterà come un singolo Socio. I soci, gli amministratori, i collaboratori e i dipendenti delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale godendo di tutti i diritti dei Soci.

I nuovi Soci saranno iscritti nel libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

La qualifica di Socio è trasferibile solo *mortis causa*.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali (tranne i Soci Fondatori e i Soci Onorari);
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I Soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze per il raggiungimento dello scopo sociale.

SEZIONE QUARTA: DELL'ASSEMBLEA

10. L'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività sociale;
- modifica le norme del presente Statuto;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno il 10% dei Soci con lettera al Presidente del Consiglio di Amministrazione da questi sottoscritta;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

11. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività sociale e del bilancio consuntivo e preventivo. Il Presidente procede inoltre alla convocazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà preceduta dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. I Soci saranno convocati tramite avviso di convocazione inviato per posta elettronica all'indirizzo da essi comunicato all'atto dell'iscrizione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno e la data, l'ora e il luogo di prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 10% dei Soci con lettera al Presidente del Consiglio di Amministrazione da questi sottoscritta; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve provvedere, con le modalità di cui al presente articolo, all'invio dell'avviso di convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 45 giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta di convocazione fatta dai Soci.

12. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Tutte le categorie di Soci hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse deleghe, purchè a favore di altri Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito da un Segretario da lui nominato. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione anagraficamente più anziano. In

caso di assenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Socio anagraficamente più anziano.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.

In deroga a quanto disposto in precedenza, le modifiche al presente Statuto, tranne quella relativa alla modifica della sede dell'Associazione regolata al paragrafo che segue, devono essere deliberate con maggioranza che, in prima convocazione, rappresenti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera le modifiche al presente Statuto con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% dei Soci aventi diritto al voto.

La modifica della sede dell'Associazione è deliberata a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega. Per la modifica della sede dell'Associazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega. Per la modifica della sede dell'Associazione, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE QUINTA: DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13. Composizione e competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito in un numero compreso tra 4 e 9 membri. I primi Consiglieri sono i Soci Fondatori che rimangono in carica per 3 anni. La nomina dei primi consiglieri viene ratificata dall'Assemblea nella sua prima adunanza. Successivamente i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Soci Fondatori, qualora non siano membri del Consiglio di Amministrazione, hanno il diritto di partecipare alle riunioni dello stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. I Consiglieri così sostituiti durano in carica sino alla elezione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione che non siano specificamente riservati all'Assemblea. In particolare provvede:

- a) alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente, ove non siano già stati nominati dall'Assemblea;
- b) alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) alla redazione della relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre

all'Assemblea dei Soci;

d) all'accettazione delle domande presentate per diventare Socio ed all'attribuzione della qualifica di Socio Onorario;

e) alla determinazione della quote annuali dovute dai Soci Sostenitori, dai Soci Ordinari e dai Soci Patrocinatori;

f) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, e ai contratti con i soggetti privati, che si rendano opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale;

g) alla assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

h) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;

i) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;

l) al conferimento di incarichi professionali;

m) alla nomina di procuratori, direttori generali e coordinatori;

n) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno.

14. Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione dei Consiglieri è operata in modo informale, anche via posta elettronica, con un preavviso di almeno 36 ore. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri ed essi danno atto di essere sufficientemente informati sui punti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso. In assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro anagraficamente più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti, o di categorie di atti, taluni dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò, in via esemplificativa, via telefono, videotelefono, videoconferenza o tramite altri mezzi telematici.

15. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, inoltre provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e presiede le relative adunanze. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

SEZIONE SESTA: VARIE

16. Sezioni Regionali

Potranno essere fondate Sezioni Regionali dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Responsabili della Sezione Regionale i quali cureranno la costituzione delle Sezioni Regionali e organizzeranno eventi all'interno della propria regione di competenza. I Responsabili della Sezione Regionale non potranno prendere iniziative individuali che devino rispetto ai fini associativi e allo scopo dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la decadenza dei Responsabili a suo insindacabile giudizio.

17. Scioglimento dell'Associazione

All'Assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

18. Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, e altresì quelle relative alla vita associativa e ad eventuali controversie tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di 3 arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro 30 giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Milano, 30 (trenta) settembre 2012 (duemiladodici).